

CONTABILITÀ

L'adeguamento agli studi di settore

di Viviana Grippo

Una delle possibilità che si offrono alle imprese in caso di mancata congruità è l'adeguamento agli studi di settore. L'adeguamento comporta il versamento di una **maggiorazione del 3%** sulla differenza tra ricavi/compensi derivanti dalla applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili quando lo scostamento risulti superiore al 10% dei ricavi/compensi contabilizzati. I maggiori ricavi dichiarati rileveranno, oltre che ai fini delle imposte sul reddito, anche ai fini Irap e Iva.

Per quanto concerne l'**Ires/Irpef**, si dovranno annotare i maggiori ricavi nei campi RF, RE o RG; ai fini **Irap**, invece, occorrerà rilevare l'adeguamento nell'apposito campo **"Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore"** ad inizio sezione, quindi rilevare lo stesso nelle variazioni in aumento in modo che essi si sommino alla base imponibile dell'imposta.

In merito all'**Iva**, l'adeguamento comporterà la determinazione di una imposta dovuta calcolata con l'aliquota **media applicata** alle operazioni attive. Occorrerà rilevare i maggiori importi nel **quadro RQ**, mentre non verrà modificato il quadro VE che accoglierà solamente i dati derivanti dai registri Iva. Contabilmente anche i ricavi o compensi da adeguamento dovranno essere rilevati nei registri Iva entro il termine del versamento a saldo delle imposte sul reddito, ma troveranno allocazione in apposita sezione e quindi non verranno assorbiti nel quadro VE.

L'**aliquota media** per il calcolo e di cui si è detto è determinata con il seguente rapporto:

imposta operazioni imponibili – imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili

volume d'affari (al lordo delle operazioni non soggette o soggette a regimi speciali)

È bene notare che la maggiorazione non è richiesta nel caso in cui lo **studio sia applicato per la prima volta** o sia oggetto di revisione.

La maggiorazione si sommerà alle imposte dovute per l'esercizio e dovrà versarsi unitamente ad esse potendosi prevedere anche la **rateazione** o il **pagamento differito** nei trenta giorni successivi alla scadenza originaria. Il **codice tributo** da utilizzarsi sarà il 4726 per le persone

fisiche, il 2118 per gli altri soggetti e il 6494 relativamente all'Iva.

L'Agenzia delle Entrate con apposita **circolare n. 34/E/2010** ha chiarito che i **correttivi anticrisi** non sono una evoluzione degli studi di settore ma una integrazione di essi con la conseguenza che la maggiorazione per adeguamento è dovuta anche per quegli studi per i quali trovano applicazione i correttivi stessi.

In merito all'**aspetto contabile**, la maggiorazione non può costituire imposta, ma dovrà essere rilevata come **sopravvenienza passiva non deducibile** e verrà esposta come sommatoria di tutte le imposte dovute: Ires o Irpef, Irap e Iva. La scrittura avrà quindi la seguente forma:

Diversi	a	Diversi
Ires di competenza (Ce)		
Irap di competenza (Ce)		
Sopravvenienze passive non deducibili (Ce)		
	a	Erario c/Ires (Sp)
	a	Erario c/Irap (sp)
	a	Debiti tributari per adeguamento (Sp)